



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia di Cagliari

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Regolamento per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e tutelare

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 7 del 10.02.2009

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, e nello specifico:

- degli art. 2 e 3 della Costituzione;
- della legge n°328/2000;
- della legge regionale n° 23/2005;
- del piano regionale Socio-Sanitario.

Per Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si intende il complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di anziani, disabili, minori e, in genere, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, consentendone il mantenimento dell'autonomia e la permanenza nel normale contesto familiare, evitandone l'istituzionalizzazione.

Il S.A.D., fatti salvi i casi previsti dalla tabella di cui all'allegato "B", prevede una compartecipazione al costo del Servizio calcolato sulla base di criteri legati alla sopraccitata tabella e dal presente regolamento.

ARTICOLO 1: FINALITÀ

Il S.A.D. persegue le finalità di:

- ✓ Garantire alla persona, in considerazione della sua situazione sanitaria e sociale, un'articolata serie di prestazioni capaci di consentire alla stessa la permanenza nel proprio domicilio e la conduzione di un'esistenza dignitosa;
- ✓ Salvaguardare l'integrazione della persona all'interno del proprio nucleo familiare mediante interventi idonei a prevenire situazioni di emarginazione;
- ✓ Assicurare la permanenza della persona nella propria abitazione, caratterizzata dalla presenza di oggetti cari, routine e rapporti di vicinato percepiti come indispensabili;
- ✓ Favorire l'attività di socializzazione all'interno della comunità d'appartenenza attraverso l'erogazione di un servizio che non si limita alla semplice prestazione tecnica;

- ✓ Personalizzare l'intervento adattandolo alle caratteristiche individuali del destinatario e della situazione di vita specifica;
- ✓ Attuare interventi e prestazioni socio-sanitarie rispondenti alle esigenze della persona;
- ✓ Operare al fine di evitare l'istituzionalizzazione ed ogni altra forma di ospedalizzazione prolungata e di medicalizzazione delle prestazioni;
- ✓ Alleggerire il carico assistenziale della famiglia in situazioni particolarmente pesanti caratterizzate dalla presenza di disabili;
- ✓ Sostenere nell'organizzazione e gestione della vita quotidiana i nuclei familiari con presenza di minori;
- ✓ Operare al fine di garantire momenti di prevenzione primaria, secondaria, e terziaria;
- ✓ Favorire l'autonomia personale potenziando l'autodeterminazione e la responsabilizzazione evitando situazioni di dipendenza assistenziale.

ARTICOLO 2: DESTINATARI

Il S.A.D. viene erogato sulla base di una valutazione espressa dal Servizio Sociale Comunale.

Le prestazioni sono destinate ai cittadini residenti nel Comune di Nuraminis, e ai non residenti (vedi regolamento di attuazione L.R. 23/2005), stante la disponibilità del monte ore, individuato in sede di programmazione annuale;

Si rivolge, altresì, ai cittadini residenti ma che per ricevere assistenza dei propri congiunti, si trovino domiciliati presso altri Comuni.

In tal caso l'onere economico è a carico del Comune di residenza, mentre spetta al Comune in cui l'utente è domiciliato l'erogazione del Servizio, previo accordo fra i Comuni coinvolti.

I destinatari devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- ✓ totale o parziale non autosufficienza, seppur temporanea, con particolare riguardo ai soggetti in età evolutiva con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa;
- ✓ incapacità a soddisfare le proprie esigenze personali, relazionali e/o a rischio di emarginazione sociale;
- ✓ conclamate situazioni di isolamento sociale;
- ✓ assenza di rete parentale o impossibilità, da parte della stessa a prendersi cura del familiare.

ARTICOLO 3: PRESTAZIONI

Il S.A.D. al fine di garantire le finalità sopraindicate eroga le seguenti prestazioni:

- ✓ cura e igiene della persona dal punto di vista igienico-sanitario;
- ✓ prevenzione e cura delle piaghe da decubito (in fase iniziale), monitoraggio durante l'assunzione dei farmaci e ogni altra prestazione a carattere sanitario che possa essere effettuata da parte dell'operatore inserito, su rigida prescrizione e indicazione del medico di famiglia, ad esclusione delle prestazioni che richiedono specifica qualifica e autorizzazione all'esercizio;
- ✓ cura e igiene degli ambienti in cui la persona vive, della biancheria di uso personale per mezzo di elettrodomestico fornito dall'assistito o dai parenti;
- ✓ servizio di lavanderia, in assenza o impossibilità da parte della rete parentale a provvedervi;
- ✓ accompagnamento su indicazione del Servizio Sociale presso presidi sanitari, anche fuori sede, in caso di assenza di familiari o altre persone disposte a provvedervi;
- ✓ su indicazione del Servizio Sociale, assistenza in ospedale in caso di ricovero temporaneo e assenza di rete parentale;
- ✓ acquisto generi alimentari, preparazione e somministrazione dei pasti;
- ✓ assistenza nell'espletamento di pratiche burocratiche-amministrative, di carattere socio-sanitario, funzionali a garantire il miglioramento delle condizioni di vita della persona;
- ✓ supporto nella gestione dell'organizzazione familiare, dal punto di vista igienico, abitativo, personale e delle relazioni interpersonali e soprattutto in presenza di minori.

Tali prestazioni dovranno essere precedentemente concordate dall'Assistente Sociale responsabile del caso, con la collaborazione dell'operatore individuato ed affiancato alla persona sulla base del bisogno rilevato, dell'individuazione degli obiettivi da perseguire nel breve, medio e lungo periodo.

Il Servizio Sociale predisponde incontri periodici al fine di valutare e verificare l'intervento concordato e la qualità del servizio.

Gli operatori sono obbligati a partecipare agli incontri periodici di cui al successivo art. 11, e a garantire la riservatezza sui casi e su tutte le notizie di cui sono venuti a conoscenza in virtù del servizio prestato.

- ✓ coinvolgimento in attività socializzanti, culturali e sportive rivolte ai beneficiari dell'intervento;
- ✓ accompagnamento di minori/alunni diversamente abili presso i luoghi ove si svolgono attività culturali e di socializzazione;
- ✓ coinvolgimento della rete parentale nella cura alla persona e nell'attuazione del progetto.

ART.4: MODALITÀ D'ACCESSO

Una volta concordata, in fase di primo colloquio, l'ammissibilità del soggetto al S.A.D. la procedura per l'accesso è la seguente:

- ✓ il Cittadino inoltra formale istanza all'Ente. In caso di impedimento da parte della persona interessata, l'istanza può essere presentata da familiari, vicini di casa, conoscenti, medici di base e associazioni di volontariato. Il modello di istanza viene allegato al presente regolamento (all. "A").
- ✓ in caso di presa in carico l'Assistente Sociale predispone, con l'operatore individuato, il progetto personalizzato di intervento, concordandolo con il beneficiario e la sua famiglia.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- ✓ Certificazione medico-sanitaria attestante lo stato di salute del destinatario dell'intervento e dell'eventuale terapia farmacologia prescritta;
- ✓ L'impegno a corrispondere, all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile la percentuale di compartecipazione dovuta per il servizio erogato;

L'Assistente Sociale Comunale ricevuta istanza di ammissione alla concessione del beneficio, effettua una visita domiciliare al fine di rilevare il reale bisogno e concordare con il richiedente un'organizzazione del servizio rispondente alle specifiche esigenze della persona.

La pianificazione degli interventi viene sottoscritta per accettazione.

Ogni modifica dell'intervento può, in itinere, essere richiesta da parte del destinatario o di un suo referente.

ARTICOLO 5: CRITERI DI PRIORITÀ

Sulla base della valutazione del Servizio Sociale Comunale verrà data priorità alle seguenti situazioni personali:

- a) Persone non autosufficienti che versano in disagiate condizioni economiche¹, che non ricevono sostegno da parte di parenti, vicini, volontariato e che non siano beneficiari di finanziamenti regionali per la realizzazione di piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98;
- b) Persone non autosufficienti che versano in disagiate condizioni economiche, che non ricevono sostegno da parte di parenti, vicini, volontariato e sono beneficiarie di finanziamenti regionali per la realizzazione di piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98;
- c) Persone anziane o disabili che vivono sole e che non ricevono aiuto stabile e significativo da parenti, volontari e vicini, seppur beneficiari dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 e in possesso di redditi adeguati;
- d) Persone anziane o disabili in gravi condizioni di salute;
- e) Nucleo familiare in difficoltà con presenza di minori;
- f) Persone più anziane di età.

L'accertamento ed il grado dello stato di non autosufficienza emerge dal punteggio ottenuto mediante la compilazione dell'All. "C" (compilato a cura del Servizio Sociale Comunale con la collaborazione del medico di famiglia);

Es: Autonomia funzionale

⇒ da 0 a 5 autosufficiente;

⇒ da 6 a 10 punti parzialmente autosufficiente;

⇒ da 11 a 16 totalmente dipendente;

Tali criteri di priorità verranno presi in considerazione, nell'erogazione del Servizio in oggetto.

Difatti ogni anno il Servizio Sociale Comunale attraverso la programmazione socio-assistenziale, programmerà le ore e le corrispondenti risorse economiche annuali.

¹ *Sussiste lo stato di disagio economico nei casi in cui singole persone o nuclei familiari possiedono redditi inferiori al minimo vitale, come stabilito dalla tabella, aggiornata annualmente, predisposta dalla RAS,*

L'erogazione delle ore a tutti i soggetti beneficiari del servizio avverrà tenendo conto della seguente tabella;

Soggetti beneficiari	N° di ore del servizio di assistenza domiciliare erogate mensilmente, escluse le ore di ausiliaria	N° ore del servizio di ausiliaria erogate mensilmente	Situazione sociale del richiedente
Utenti rientranti nella situazione (a)	Dalle 20 alle 30 ore mensili	Dalle 15 alle 20 ore mensili (da valutare nel progetto sociale)	Persone sole-disagio economico e sanitario, senza progetto 162/98
Utenti rientranti nella situazione (b)	Dalle 15 alle 20 ore mensili	Dalle 10 alle 15 ore mensili (da valutare nel progetto sociale)	Disagio economico-sanitario, con aiuto stabile da parenti e progetto 162/98
Utenti rientranti nelle situazioni c,d,e,f	Massimo di 15 ore mensili	Nel caso di anziani con figli presenti nel territorio e con piani personalizzati di 162/98 vengono esclusi. Massimo di 10 ore per tutti gli altri soggetti, escluse le situazioni con presenza di minori seguiti dal Tribunale per i Minorenni.	Disagio economico-sanitario, con aiuto stabile da parenti, anche con presenza di piano 162/98, persone anziane sole-presenza di minori- e persone anziane.

ART.6: COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA

Relativamente ai criteri per la determinazione della capacità economica dei destinatari e della compartecipazione al costo delle prestazioni, non destinate alla generalità delle persone, il regolamento di attuazione della legge regionale 25/93, all'art. 48 comma 3, stabilisce che la RAS ogni anno ridetermini annualmente le risorse economiche corrispondenti al minimo vitale, secondo i criteri del D.Lgs n°109/1998 come modificato dal D.Lgs 130/2000 (situazione economica secondo l'Indicatore ISEE).

La stessa verrà recepita dal presente regolamento dal momento di entrata in vigore.

In attesa che la medesima RAS, adotti tali criteri si applicano le disposizioni del D.P.G.R. n°12 e ss., l'utenza, partecipa al costo del servizio in oggetto, in base alla situazione del reddito del nucleo familiare di appartenenza, e tenuto conto della tabella allegata di cui all'allegato "B" del presente Regolamento.

A tal proposito, i redditi considerati sono:

- ✓ Pensioni INPS percepite, a qualunque titolo, dai componenti il nucleo;
- ✓ Redditi da lavoro dipendente o autonomo di tutti i residenti;
- ✓ Pensioni estere;
- ✓ Rendita INAIL;
- ✓ Indennità di frequenza;
- ✓ Indennità di accompagnamento, sommata al reddito dichiarato, soltanto in riferimento alle ore di servizio che, presumibilmente, verranno erogate nel corso dell'anno;

[Es. Importo mensile indennità di accompagnamento : 30 gg. :24 ore = il risultato verrà moltiplicato per il N° di ore che presumibilmente, verranno effettuate nelle 52 sett. annuali; tale importo soltanto andrà a sommarsi al reddito];

- ✓ Altri introiti (tale voce include le rendite patrimoniali derivanti da affitti di abitazioni, terreni etc., mentre esclude i rimborsi spese viaggi, soggiorni e gli assegni mensili previsti dalle leggi di settore in favore di determinate categorie di persone affette da patologie particolari;

Nel caso in cui il richiedente disponga di un libretto risparmi, postale o bancario, la percentuale di contribuzione subirà un aumento nel seguente modo;

SOMME POSSEDUTE NEL LIBRETTO DI RISPARMIO	MAGGIORAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
Fino a €10.000,00	Nessuna maggiorazione
Da €10.000,01 a € 15.000,00	Maggiorazione del 5%
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	Maggiorazione del 10%
Da € 20.000,01 a €25.000,00	Maggiorazione del 15%
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	Maggiorazione del 20%
Da 30.000,01 ad €35.000,00	Maggiorazione del 30%
Oltre € 35.000,01	Maggiorazione del 40%

Nel caso il cittadino possieda risorse economiche maggiori del minimo vitale, e libretti di risparmio maggiori ad €25.000,00 vengono esclusi dal servizio.

In capo ai familiari indicati dall'art.433 del c.c., vige l'obbligo di contribuzione al costo del servizio.

In caso di mancato intervento economico da parte dei parenti obbligati, valutata la situazione nella sua globalità, il Servizio Sociale ha facoltà comunque di proseguire l'erogazione del servizio, con rivalsa sugli aventi titolo.

Qualora il cittadino non possieda alcun reddito, o siano presenti spese fisse e permanenti, che determinano una considerevole riduzione del reddito (Es: spese per pagamento affitto abitazione), è possibile procedere con la decurtazione di tali spese fisse.

Il Servizio Sociale, inoltre, ha facoltà di garantire, anche in maniera gratuita, la prosecuzione del servizio nei casi in cui l'interruzione dello stesso rischia di arrecare pregiudizio all'utente, nonché nei casi in cui si rende necessario tutelare la salute psico fisica dei minori o prevenirne lo stato d'abbandono.

ART.7: CAUSE DI CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio cessa nei seguenti casi:

- richiesta formale dell'utente;
- ricovero permanente del beneficiario;
- mancanza dei requisiti richiesti necessari alla prosecuzione del servizio;
- raggiungimento degli obiettivi individuati in fase di progettazione;
- presenza di comportamenti non corretti nei confronti del personale;
- sospensione del servizio nel caso l'utente si assenti da casa ripetutamente nei giorni in cui il servizio è previsto;
- dopo due solleciti formali al pagamento della compartecipazione dovuta da parte dell'utente;
- sospensione da parte del servizio ausiliario, nel caso di insufficienza di risorse economiche.

ART. 8: VERIFICHE

L'Assistente Sociale, Responsabile del caso, dispone verifiche periodiche, finalizzate ai seguenti scopi;

- Raggiungimento degli obiettivi e conseguentemente valutare l'opportunità di proseguire o meno l'erogazione del servizio;
- Concordare, e valutare con l'utente, eventuali modifiche nell'organizzazione del servizio funzionali a garantire la buona riuscita del processo d'aiuto;

ART. 9 PROGRAMMAZIONE

Al fine di dare risposte ai bisogni espressi dalla collettività è necessario che la programmazione Socio-Assistenziale Comunale sia realizzata sulla base di un'analisi della popolazione a cui si riferisce il Servizio, prendendo in considerazione soprattutto:

- utenza potenziale;
- età;

- evoluzione sui bisogni e problematiche presenti.

Al fine di raggiungere tali obiettivi il soggetto affidatario annualmente deve consegnare obbligatoriamente, al Servizio Sociale Comunale, un'analisi tecnico-valutativa, effettuata sulla base di questionari sui potenziali beneficiari.

Tale osservazione deve tener conto anche della rete familiare, che diventa condizione importante e prioritaria sull'erogazione del servizio.

ART. 10 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di assicurare al S.A.D. un adeguato livello qualitativo è indispensabile che il personale impiegato posseda una specifica preparazione di base, ed un aggiornamento continuo, competenze che il soggetto attuatore deve impegnarsi ad attuare.

ART. 11 COMPITI E DOVERI DELL'OPERATORE

L'operatore O.S.S. o qualifica attinente al compito che andrà a ricoprire ha il dovere di:

- garantire il segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza in ragione del proprio servizio;
- assumere e mantenere, nello svolgimento del servizio, un comportamento consono alla tipologia di servizio prestato;
- segnalazione tempestiva al Responsabile del Servizio modifiche significative all'interno del domicilio del beneficiario;
- concordare con il Servizio Sociale eventuali modifiche nell'orario di lavoro;
- rispettare, in qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale, le regole dettate dall'Amministrazione;
- compilare con precisione i fogli di presenza, e la relazione mensile;
- prender parte alle riunioni di servizio;

ART.12 OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- mantenere, nei confronti dell'assistente domiciliare, un comportamento improntato sul rispetto;
- condividere il piano d'intervento, realizzato in suo favore, con l'Assistente Sociale;
- segnalare al Servizio Sociale qualsiasi carenza e disfunzione rilevata nel servizio;
- comunicare al Servizio Sociale, in tempi brevi, qualsiasi variazione in relazione alla propria condizione economica, familiare o di altra natura;
- versare la quota di contribuzione;
- inoltrare istanza di sostituzione dell'operatore nei casi di gravi difficoltà o problemi relazionali;
- non richiedere al personale prestazioni lavorative non concordate con l'Assistente Sociale nel progetto d'intervento;

ART. 13 FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Successivamente alla presentazione delle istanze l'Assistente Sociale provvede a:

- predisporre per ciascun beneficio, un piano individualizzato d'intervento;
- presentare personalmente l'operatore all'utente;
- coordinare, sul piano tecnico e amministrativo, il servizio;
- organizzare, con l'operatore O.S.S. incontri di programmazione, verifica e aggiornamento.
- valutare, mediante l'utilizzo di metodologie e strumenti tipici del Servizio Sociale (es: visite domiciliari) l'efficacia degli interventi realizzati;
- realizzare, con l'equipe di assistenti domiciliari, incontri di programmazione, verifica, aggiornamento e confronto.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

Relativamente agli accertamenti sulle autocertificazioni dichiarazioni degli utenti l'Ente effettua tutti i controlli a campione, avvalendosi, della collaborazione di degli Enti Istituzionali (Ministero della Finanze, dell'I.N.P.S.).

Qualora venisse accertato il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'erogazione del servizio, il Comune ha facoltà di sospenderlo. In tal caso, qualora si riscontrasse che le risorse economiche possedute dal beneficiario, sono le comporterebbero una compartecipazione maggiore, l'Ente adegua quanto dovuto dall'utente, ricorrendo ultima istanza alla riscossione forzata ai sensi di legge.

ART.15 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento esecutivo a norma di legge, sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. successivi, ed entrerà in vigore il primo del mese successivo a quello in cui è scaduta detta pubblicazione. Durante tale pubblicazione dovrà essere affisso apposito manifesto all'albo pretorio, ed informata l'utenza beneficiaria al momento attuale, per informare la popolazione dell'entrata in vigore del presente Regolamento.